Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **1161.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **1162.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1163.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1164.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1165.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1166.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1167.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1168.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1169.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1170.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1171.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1172.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1173.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1174.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1175.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974, n. **514.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **515.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **516.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **517.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **518.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **519.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **520.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **521.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **522.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **523.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1146.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — La convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968 tra l'Università degli studi di Trieste ed il Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine ai fini del finanziamento e mantenimento della facoltà di lingue e letterature straniere in Udine, parzialmente modificata dalle convenzioni stipulate dagli stessi enti in data 9 dicembre 1970 e 24 aprile 1971 e dall'atto aggiuntivo del 17 maggio 1972 è ulteriormente modificata con l'atto aggiuntivo del 23 febbraio 1973.

Art. 2. — Le suddette convenzioni stipulate in data 9 dicembre 1970, 24 aprile 1971, 17 maggio 1972 e 23 febbraio 1973 (concernenti la modifica degli articoli 3 e 5 della convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968) sono approvate e rese esecutive.

L'art. 3 è modificato nel senso che i posti di professore di ruolo sono portati da 5 a 6 e, inoltre, potranno essere conferiti 19 incarichi di insegnamento elevabili sino a 25 in caso di vacanza di posti di ruolo di professore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 27. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1147**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto il seguente:

Storia della lingua francese.

Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto il seguente:

Storia della lingua francese.

Art. 81 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Museo di storia della medicina.

L'art. 88, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà comprende i seguenti istituti:

1) istituto di chimica generale ed inorganica;
2) istituto di chimica analitica;
3) istituto di chimica fisica;
4) istituto di chimica organica;
5) istituto di fisica;
6) istituto di antropologia;
7) istituto di mineralogia e petrografia, suddiviso nei laboratori di: mineralogia e petrografia;
8) istituto di geologia e paleontologia, suddiviso nei laboratori di: geologia e paleontologia;
9) istituto di anatomia comparata;
10) istituto di zoologia « Federico Raffaele »;
11) istituto di fisiologia generale;
12) istituto di botanica;
13) osservatorio astronomico;
14) istituto di matematica con annessi laboratori di:
   a) analisi matematica e numerica;
   b) geometria;
   c) meccanica e fisica matematica;
   d) calcolo delle probabilità;
15) istituto di geochimica;
16) istituto di scienza dell'alimentazione;
17) istituto di genetica;
18) istituto di istologia ed embriologia;
19) istituto dell'orto botanico.

La facoltà dispone inoltre di un servizio generale chimico cui sono assegnati servizi di comune interesse dei quattro istituti di chimica. La natura di tali servizi è stabilita dalla facoltà. Il servizio generale chimico dispone di personale non docente ed è retto da un consiglio costituito da un direttore e quattro membri rappresentanti dei quattro istituti di chimica, nominati dal rettore su proposta della facoltà, il direttore tra i professori di ruolo dei quattro istituti e gli altri membri tra i professori di ruolo e gli assistenti di ruolo. Il direttore e i consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati per un altro biennio.

L'art. 141, relativo agli esami del corso di laurea in architettura è modificato nel senso che il secondo periodo del secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento di tecnologia dell'architettura ha durata biennale e comporta un unico esame al termine del secondo corso ».

L'art. 142, relativo alla propedeuticità degli esami è modificato nel senso che la propedeuticità relativa agli esami di « tecnologia dell'architettura I, composizione architettonica II, statica » nei confronti dell'esame di « tecnologia dell'architettura II » è soppressa.

Dopo l'art. 741 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola speciale per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore

Art. 742. — La scuola speciale per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore ha sede presso la cattedra di terapia fisica nell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Università di Roma. La scuola ha la finalità di preparare personale specializzato nella rieducazione motoria e psico-motoria nelle lesioni dell'apparato locomotore sia nell'età evolutiva sia nell'età adulta.

Art. 743. — Il corso di studi per conseguire il diploma di terapista della riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di tre anni e comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il 3° anno è esclusivamente dedicato al tirocinio pratico da effettuarsi presso la sede della scuola e in altri istituti riconosciuti idonei.

Art. 744. — La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di terapia fisica. Esso è coadiuvato da un vice-direttore e dal consiglio dei docenti.

Art. 745. — Il direttore, il vice-direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della scuola. Esso è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 746. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare l'ordine degli studi;

2) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici, dei seminari e dei tirocini pratici;

3) stabilire l'orario delle lezioni, dei tirocini pratici ed il diario e le modalità degli esami sia di profitto che di diploma.

Per i problemi di carattere amministrativo il direttore della scuola è assistito da un apposito comitato composto:

a) dallo stesso direttore della scuola che lo presiede;

b) dal vice-direttore della scuola che presiede il comitato in caso di assenza o impedimento del direttore;

c) dagli altri professori docenti della scuola;

d) da rappresentanti degli enti o privati che concorrano alle spese di funzionamento con contributi annui individuali; a tale scopo ciascun ente o privato che concorra con un contributo annuo individuale non inferiore a L. 3.000.000 potrà designare un rappresentante per ogni L. 3.000.000, mentre gli enti o privati che concorrano con minor contributo annuo, purchè non inferiore a L. 500.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni sei concorrenti.

Spetta al comitato amministrativo della scuola:

1) proporre al rettore l'ammontare del contributo di laboratorio dovuto dagli allievi;

2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti e a tutti coloro che prestano la loro opera nella scuola;

3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della scuola;

4) assegnare agli allievi più meritevoli le borse di studio che perverranno dagli enti interessati a promuovere la formazione dei terapisti;

5) approvare il bilancio interno della scuola.

Il direttore della scuola dà esecuzione alle deliberazioni del comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.

Art. 747. — Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 18 anni provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università. L'ammissione è subordinata ad un colloquio attitudinale che si svolgerà presso la sede della scuola ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per ogni corso saranno ammessi al massimo trenta allievi.

Art. 748. — Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento dei relativi contributi sono valide le norme previste dalla legge vigente per l'iscrizione ai corsi universitari.

Art. 749. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 750. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) anatomia con particolare riguardo al sistema neuro-motorio;
2) fisiologia;
3) chinesiologia generale;
4) psicologia e pedagogia generali;
5) biologia;
6) patologia generale;
7) igiene e profilassi. Prevenzione;
8) deontologia - Legislazione sanitaria;
9) servizio sociale;
10) ortopedia e traumatologia;
11) neurologia;
12) nozioni di pronto soccorso;
13) pediatria e puericultura;
14) neuropsichiatria infantile e psicopatologia dell'età evolutiva;
15) massoterapia;
16) reumatologia;
17) geriatria.

2° *Anno*:

1) terapia fisica;
2) chinesiologia e chinesiterapia respiratoria:
3) nozioni di terapia del linguaggio;
4) metodologia e applicazione della O.T.;
5) chinesiterapia e riabilitazione in ortopedia e traumatologia;
6) chinesiterapia e riabilitazione in neurologia,
7) lutoterapia;
8) chinesiterapia e riabilitazione dei cerebropatici infantili;
9) riabilitazione in geriatria;
10) riabilitazione nella patologia cardio vascolare;
11) protesi e tutori.

3° *Anno*:

Tirocinio pratico.

Art. 751. — Al termine del primo e del secondo anno gli allievi devono sostenere gli esami inerenti le materie d'insegnamento.

Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi. Nella prima, di due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli allievi. Nella seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo un colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale.

Alla fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi e svolgere una prova pratica che attestino una preparazione adeguata nelle materie oggetto di insegnamento.

L'esame di diploma deve essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

La votazione minima per il superamento degli esami è stabilita nel punteggio di 6/10 per ciascuna prova. Per l'esame finale la votazione minima sarà espressa in 18/30. La commissione d'esame è nominata dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. 512.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, seconda facoltà, è aggiunto il seguente:

Endocrinologia ostetrico-ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 4. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 513.

Rettifica di confini tra le diocesi di Modigliana, Forlì e Faenza.

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi in data 7 ottobre 1972, relativo alla modificazione della circoscrizione territoriale fra le diocesi di Modigliana, Forlì e Faenza (Ravenna) e precisamente:

1) i territori dei comuni di Portico, S. Benedetto in Alpe, Rocca S. Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, nonché il territorio del vicariato di Premilcuore-Fantella, tutti della provincia di Forlì, vengono separati dalla diocesi di Modigliana (Forlì) e uniti alla diocesi di Forlì;

2) il territorio della parrocchia di S. Giacomo in Converselle e di S. Maria in Ciola o Zola del comune di Brisighella (Ravenna) viene separato dalla diocesi di Modigliana ed assegnato a quella di Faenza;

3) il territorio delle parrocchie di S. Maria in Cuzzano e di S. Biagio in Sarturano, entrambe nel comune di Tredozio e la parrocchia di S. Pietro in Senzano, nonchè porzione del territorio della parrocchia di S. Maria in Limisano, facenti parte del comune di Modigliana, vengono separati dalla diocesi di Modigliana e uniti a quella di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 25. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Cerignola» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Re-

pubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso di Cerignola » corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso di Cerignola » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1973, n. 207;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rosso di Cerignola » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Rosso di Cerignola » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Rosso di Cerignola ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Rosso di Cerignola » riserva in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come i vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Rosso di Cerignola » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esauri-

mento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1974
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 324

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « ROSSO DI CERIGNOLA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso di Cerignola » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso di Cerignola » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

uva di Troia non meno del 55 %;
Negro amaro dal 15 al 30 %;
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Rosso di Cerignola » devono essere prodotte nella zona che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l'intero territorio dei comuni di Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio del comune di Cerignola.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 9 della strada statale n. 98, il limite segue il confine meridionale ed occidentale del comune di Cerignola fino ad incrociare, sulla marana «la Pidocchiosa», quello di Stornarella che segue prima verso ovest e poi verso nord fino all'incrocio con il confine comunale di Stornara (loc. Tre confini). Prosegue lungo il confine di Stornara verso nord e poi verso est sino in prossimità del km 703 della strada statale n. 16, da dove segue verso nord il confine di Cerignola sino all'incrocio con il canale Carapellotto e quindi lungo questi, verso est, raggiunge la strada per Trinitapoli in prossimità della masseria Denittis. Segue tale strada verso sud e quindi, una volta incrociatolo, il canale Giardino in direzione sud-est fino ad incontrare il confine di Cerignola (loc. il Monte) che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale n. 98 da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso di Cerignola » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono comunque da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni eccessivamente argillosi o umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rosso di Cerignola » non deve essere superiore ai q.li 140 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni di: Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano e Canosa di Puglia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Rosso di Cerignola » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso di Cerignola » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino più o meno intenso al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, alcoolico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, giustamente tannico, armonico, retrogusto amarognolo gradevole;
gradazione alcoolica complessiva minima: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Rosso di Cerignola » è consentita la qualifica aggiuntiva « riserva », allorchè il vino provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 e venga posto al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13. dopo aver subito un periodo di invecchiamento di due anni in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denuncia di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Rosso di Cerignola » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7861)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati da applicarsi, per l'anno 1974, nella zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 e 27 dicembre 1973, n. 846, che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contigentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la determinazione n. 27/6 in data 17 gennaio 1974 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « zona franca di Gorizia » per l'anno 1974 ammontante a complessive L. 105.050.000;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1974:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
» 2 per chilogrammo per lo zucchero;
» 1 per litro per la birra;
» 5 per anidro per gli spiriti;
» 3 per litro per la benzina;
» 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 175230 del 4 marzo 1974, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1974;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dallo art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1974, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
» 2 per chilogrammo per lo zucchero;
» 1 per litro per la birra;
» 5 per anidro per gli spiriti;
» 3 per litro per la benzina;
» 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1974
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 373

(7955)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Approvazione del rendiconto finale della gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, amministrato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 30 della legge 29 luglio 1971, n. 587, che dispone, con effetto dal 1° settembre 1971, il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, della gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo amministrata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

Visto il rendiconto finale al 31 agosto 1971 della gestione della capitalizzazione e della assicurazione temporanea di gruppo redatto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il parere favorevole formulato dal comitato speciale del fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, nella seduta del 18 luglio 1973;

Decreta:

E' reso definitivo il rendiconto finale al 31 agosto 1971 della gestione della capitalizzazione e della assicurazione temporanea di gruppo, amministrato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7954)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione alla Banca sanvitese, società per azioni con sede in San Vito dei Normanni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Villa Castelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1962, con il quale la Banca sanvitese, società per azioni con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca sanvitese, società per azioni con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), con il proprio decreto 29 ottobre 1962, di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Villa Castelli (Brindisi).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa, potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca sanvitese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8111)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione alla Banca di Larino, società per azioni con sede in Larino, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Larino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Larino, società per azioni con sede in Larino (Campobasso);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca di Larino, società per azioni con sede in Larino (Campobasso), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Larino (Campobasso).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Larino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8114)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sovigliana, frazione di Vinci, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni, tutti in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Montelupo Fiorentino e di Capraia e Limite, nonché in quello di Sovigliana e Vitolini, frazioni di Vinci, e di Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa, tutti in provincia di Firenze.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa di Capraia Montelupo e Vitolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8109)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione alla Banca popolare Jonica, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Grottaglie, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Taranto, nonchè in quello del comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1954, con il quale la Banca popolare di Grottaglie, ora Banca popolare Jonica, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Grottaglie (Taranto), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Grottaglie e Carosino, in provincia di Taranto;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Grottaglie, ora Banca popolare Jonica, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Grottaglie (Taranto), con il decreto 5 novembre 1954, citato in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Crispiano, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, Sava e Torricella, in provincia di Taranto, nonché in quello del comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare Jonica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8110)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica Delia-Nivolelli-Mazara del Vallo (Trapani) chiese ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione fra le comunali delle seguenti due strade di bonifica:

« Gilletto-S. Nicola »: km 3 + 500;

« Celso-Piano Antalbo »: km 5 + 000,

per una lunghezza complessiva di km 8 + 500;

Viste le delibere numeri 60 e 61 del 31 marzo 1965 con le quali il comune di Mazara del Vallo (Trapani) espresse parere favorevole alla comunalizzazione delle strade anzidette;

Visto il voto n. 1946 del 16 gennaio 1968 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le strade stesse prive dei requisiti di cui allo art. 7 della legge n. 126 ed ha espresso il parere che fossero, invece, da classificare fra le provinciali;

Vista la nota 7 maggio 1968, n. 1196 con la quale questo Ministero ha dato comunicazione all'amministrazione provinciale di Trapani del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici invitandola ad esprimere il proprio avviso in merito;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Trapani nonostante ripetuti solleciti non ha fatto conoscere i propri intendimenti in merito;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sentito ai sensi dell'art. 5 della legge citata, nell'adunanza del 26 feb-

braio 1974, con parere n. 1511 ha ritenuto che per le strade di cui trattasi ricorrano le condizioni per la classificazione fra le provinciali;

Ritenuto che le strade suddette possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse per una lunghezza complessiva di km 8 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8021)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.

Riunificazione degli uffici del registro a rami divisi di Cremona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, n. 935, concernente lo sdoppiamento di uffici nei grandi centri;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Cremona;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili e successioni » e « atti giudiziari, bollo e demanio » di Cremona sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Cremona è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1974
Registro n. 86 Finanze, foglio n. 79

(8722)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Autorizzazione alla « S.p.a. Docks liguri », in Genova, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la società anonima Docks liguri, con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Genova-Sampierdarena;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1956, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad estendere il regime di magazzini generali, di cui al cennato decreto ministeriale 30 giugno 1927, anche allo stabilimento sito in Genova-Cornigliano, piazza Camperia n. 1 (ora via A. L. Muratori n. 28);

Viste le istanze rispettivamente in data 27 giugno e 21 settembre 1973, con le quali la S.p.a. Docks liguri ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare lo stabilimento esercitato in Genova-Cornigliano con due aree scoperte da adibire al deposito di merci voluminose e pesanti allo stato estero;

Vista la deliberazione n. 750 del 24 luglio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Docks liguri, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale sito in Genova-Cornigliano, via A. L. Muratori n. 28 (già piazza Camperia n. 1), con due aree scoperte e recintate della superficie complessiva di mq 1050 circa, meglio descritte e distinte con colore rosso nella planimetria presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In dette aree scoperte possono essere depositate merci voluminose e pesanti allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito nelle aree di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(8621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, il 9 ottobre successivo, registro n. 26 Interno, foglio n. 255, l'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato, con annesso appezzamento di terreno, sito in Merano (Bolzano) alla via dei Castagni (Maia Alta).

(8413)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Trieste 21 settembre 1973, n. 5/2137, il « Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste », eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, n. 443, è stato autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno di mq 1500, per l'importo di L. 16.500.000, confinante con l'area della sede di Miramare del Centro internazionale di fisica teorica dell'A.I.E.A.

(8506)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 378, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 aprile 1969 dalla prof.ssa Sansonetti Luisa, avverso la decisione 11 febbraio 1969, n. 35634, con la quale il provveditore agli studi di Lecce ha accolto il ricorso gerarchico del prof. Giuseppe Marsella.

(8590)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Sandalia »

Con derceto ministeriale 17 settembre 1974, n. 1499, la S.p.a. Idroterme di Villasor, in piazza Deffenu, 9, Cagliari, è autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata Sandalia, di cui è stata autorizzata la vendita con decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 864, per quanto riguarda il tipo addizionato di gas acido carbonico e con decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 1294, per quanto riguarda il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 26 maggio 1974 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze e dell'analisi batteriologica eseguita in data 1° giugno 1974 dal prof. Guido Biffi Gentili, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio suddetto.

Detti risultati sostituiranno quelli riportati nelle etichette autorizzate con i decreti sopra citati.

Inoltre, sulle etichette del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, la dicitura « Acqua minerale naturale », che compare nella seconda riga, sarà riportata con caratteri tipografici più piccoli rispetto a quelli riportati sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 1294.

Infine sulle etichette di ambedue i tipi sarà indicato, al centro in basso, il contenuto dei recipienti.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1499.

Resta invariato quanto altro prescritto con i sopra citati decreti n. 864 e 1294.

(8587)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentotto società cooperative senza nomina di commissario liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 23 settembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aurora, in Bergamo, costituita per rogito Terzi in data 26 novembre 1963, rep. n. 23061;

2) società cooperativa di consumo La fratellanza, in Visgnola di Bellagio (Como), costituita per rogito Gilardoni in data 24 marzo 1920, rep. n. 2670;

3) società cooperativa di consumo circolo Concordia, in Gironico al Monte di Gironico (Como), costituita per rogito Nessi in data 6 settembre 1928, rep. n. 8778;

4) società cooperativa edilizia L'Appartamento, in Cremona costituita per rogito Grossi in data 11 gennaio 1964, rep. n. 14468/3499;

5) società cooperativa agricola La Progressiva tra Braccianti e Terrazzieri, in Motteggiana (Mantova), costituita per rogito Togliani in data 22 marzo 1949, rep. n. 4301;

6) società cooperativa edilizia Verde Speranza, in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 22 febbraio 1963, rep. n. 3854;

7) società cooperativa di consumo di Galliavola, in Galliavola (Pavia), costituita per rogito Clerici in data 24 marzo 1946, rep. n. 2879/5574;

8) società cooperativa edilizia Casa Ferrovieri, in Mortara (Pavia), costituita per rogito Sandri in data 12 settembre 1963, rep. n. 28570;

9) società cooperativa di consumo del Lavoratore già Consumo del Popolo del comune di Robbio, cooperativa del Lavoratore, in Robbio Lomellina (Pavia), costituita per rogito Signorelli in data 4 settembre 1945, rep. n. 5363;

10) società cooperativa edilizia Ricotti, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 10 aprile 1965, rep. n. 6457;

11) società cooperativa edificatrice S.C.E.E.L., in Torino, costituita per rogito Pavese in data 28 febbraio 1963, rep. n. 16053;

12) società cooperativa edilizia Cairoli, in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 24 settembre 1963, rep. n. 2303/1039;

13) società cooperativa edilizia ALA, in Torino, costituita per rogito Scatà in data 25 settembre 1963, rep. n. 1239;

14) società cooperativa edilizia Porthos, in Torino, costituita per rogito Tiranty in data 28 maggio 1963, rep. n. 5944/1114;

15) società cooperativa edilizia D'Artagnan, in Torino, costituita per rogito Tiranty in data 15 maggio 1963, rep. n. 5917/1110;

16) società cooperativa edilizia Aurora, in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 10 gennaio 1963, rep. n. 1709/745;

17) società cooperativa edilizia Autunno, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 19 settembre 1963, repertorio n. 12000/1306;

18) società cooperativa prod. lav. Interprovinciale riscaldamento carburanti e affini (SIRCA), in Torino, costituita per rogito Pavese in data 17 febbraio 1969, rep. n. 65000;

19) società cooperativa edilizia Canadà, in Torino, costituita per rogito Levati in data 15 luglio 1963, rep. n. 3009;

20) società cooperativa edilizia Avvenire, in Torino, costituita per rogito Baglio in data 22 giugno 1963, rep. n. 793;

21) società cooperativa edilizia ICOC, in Carmagnola (Torino), costituita per rogito Fissore in data 15 marzo 1964, repertorio n. 33697/12726;

22) società cooperativa edilizia Indomita, in Alessandria, costituita per rogito Brugnoli in data 29 marzo 1963, rep. n. 6015;

23) società cooperativa edilizia Pistoia tra impiegati statali, in Alessandria, costituita per rogito Canessa in data 3 novembre 1965, rep. n. 25609;

24) società cooperativa edilizia Nostra Domus, in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito Baccalario in data 19 giugno 1955, rep. n. 21971;

25) società cooperativa edilizia Rinascente, in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito d'Errico in data 26 ottobre 1963, rep. n. 6125;

26) società cooperativa edilizia Saturno, in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montarolo in data 18 gennaio 1964, rep. n. 30438/4630;

27) società cooperativa edilizia Domus Acli Novesi, in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vetina in data 22 febbraio 1964, rep. n. 6319;

28) società cooperativa edile Medaglia d'Oro Maggiore Pilota C. E. Buscaglia, in Novara, costituita per rogito Prolo in data 19 febbraio 1955, rep. n. 7837;

29) società cooperativa edilizia S. Carlo, in Novara, costituita per rogito Corsico in data 19 giugno 1955, rep. n. 18748;

30) società cooperativa edilizia tra Dipendenti dello Stato Aura Nova, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 8 gennaio 1955, rep. n. 6701;

31) società cooperativa edilizia Genziana per la costruzione di Case economiche per i dipendenti dello Stato, in Verbania Suna (Novara), costituita per rogito Lanteri in data 31 ottobre 1966, rep. n. 36881;

32) società cooperativa edilizia Alpina, in Verbania Pallanza (Novara), costituita per rogito Matticardi in data 29 luglio 1963, rep. n. 9552;

33) società cooperativa edilizia Margherita, in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 15 aprile 1964, rep. n. 41209;

34) società cooperativa edilizia Antonio Meucci, in Vercelli costituita per rogito Quaglino in data 13 settembre 1955, repertorio n. 23930;

35) società cooperativa edilizia Roma, in Biella (Vercelli), costituita per rogito Preta in data 7 marzo 1964, rep. n. 50718;

36) società cooperativa di consumo Vinicola Buronzese, in Buronzo (Vercelli), costituita per rogito Ferrara in data 25 ottobre 1961, rep. n. 9524;

37) società cooperativa di consumo di Sostegno, in Sostegno (Vercelli), costituita per rogito Bozino in data 9 marzo 1919;

38) società cooperativa «Caseificio Carmelino», in Magnacavallo (Mantova), costituita per rogito Travai in data 7 novembre 1947, rep. n. 3019;

(8293)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 28 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,30	667,30	667,50	667,30	668 —	667,30	667,25	667,30	667,30	666,30
Dollaro canadese	678,20	678,20	677,90	678,20	679 —	678,15	678,50	678,20	678,20	678,20
Franco svizzero	233,87	233,87	234,10	233,87	233,45	233,85	233,85	233,87	233,87	233,90
Corona danese	111,87	111,87	111,90	111,87	111,75	111,85	111,89	111,87	111,87	111,87
Corona norvegese	121,10	121,10	121,20	121,10	121,10	121,10	121,13	121,10	121,10	121,10
Corona svedese	152,42	152,42	152,50	152,42	152,50	152,40	152,44	152,42	152,42	152,42
Fiorino olandese	253,16	253,16	253,30	253,10	253,75	253,15	253,15	253,10	253,16	253,16
Franco belga	17,49	17,49	17,25	17,49	17,40	17,47	17,4850	17,49	17,49	17,49
Franco francese	141,85	141,85	141,70	141,85	151,50	141,80	141,82	141,85	141,85	141,85
Lira sterlina	1556,30	1556,30	1556 —	1556,30	1559 —	1556,20	1556,45	1556,30	1556,30	1556,30
Marco germanico	258,98	258,98	259,20	258,98	259,20	258,95	259,03	258,98	258,98	259 —
Scellino austriaco	36,365	36,365	36,38	36,365	36,30	36,35	36,3750	36,365	36,36	36,40
Escudo portoghese	26,40	26,40	26,38	26,40	26,30	26,40	26,38	26,40	26,40	26,40
Peseta spagnola	11,631	11,631	11,6450	11,631	11,66	11,62	11,6330	11,631	11,63	11,63
Yen giapponese	2,2235	2,2235	2,23	2,2235	2,24	2,22	2,2250	2,2235	2,22	2,22

Media dei titoli del 28 ottobre 1974

Rendita 5 % 1935	86,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,450
» 5 % (Ricostruzione)	86,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,325
» 5 % (Città di Trieste)	84,700
» 5 % (Beni esteri)	83,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,925
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,425
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,300
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,750
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,850
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,775
» poliennali 7 % 1978	92,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1974

Dollaro USA	667,275
Dollaro canadese	678,35
Franco svizzero	233,86
Corona danese	111,88
Corona norvegese	121,115
Corona svedese	152,43
Fiorino olandese	253,155
Franco belga	17,487
Franco francese	141,835
Lira sterlina	1556,375
Marco germanico	259,005
Scellino austriaco	36,37
Escudo portoghese	26,39
Peseta spagnola	11,632
Yen giapponese	2,224

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° giugno 1974 al 21 luglio 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1343/74, n. 1493/74, n. 1657/74 e n. 1830/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-6-1974 al 15-6-1974	dal 16-6-1974 al 30-6-1974	dal 1°-7-1974 al 15-7-1974	dal 16-7-1974 al 21-7-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:				
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:				
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:				
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	9.348,56	9.348,56	9.199,04	9.078,00
	04.01-115	b. altri	7.924,56	7.924,56	7.775,04	7.654,00
		II. altri:				
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.01-210 04.01-251	1. inferiore o uguale a 4 %	7.924,56	7.924,56	7.775,04	7.654,00
	04.01-255	2. superiore a 4%	10.138,88	10.138,88	9.903,92	9.725,92
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.01-310 04.01-351	1. inferiore o uguale a 4%	7.212,56	7.212,56	7.063,04	6.942,00
	04.01-355	2. superiore a 4%	9.426,88	9.426,88	9.191,92	9.[illegible]3,92
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	24.158,16	24.158,16	23.318,00	22.670,08
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	51.107,36	51.107,36	49.327,36	47.953,20
	04.01-805	III. superiore a 45%	78.982,16	78.982,16	76.233,84	74.112,08
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:				
		A. senza aggiunta di zuccheri:				
	04.02-110	I. siero di latte	3.695,28	3.695,28	3.695,28	3.695,28
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	20.114,00	20.114,00	20.114,00	20.11[illegible]0
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	43.930,40	43.930,40	42.150,40	42.150,40
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	45.354,40	45.354,40	43.574,40	43.574,40
	04.02-275	4. superiore a 29%	54.368,32	54.553,44	52.773,44	52.773,44
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	15.842,00	15.842,00	15.842,00	15.842,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	39.658,40	39.658,40	37.878,40	37.878,40
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41.082,40	41.082,40	39.302,40	39.302,40
	04.02-375	4. superiore a 29%	50.096,32	50.281,44	48.501,44	48.501,44

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-6-1974 al 15-6-1974	dal 16-6-1974 al 30-6-1974	dal 1°-7-1974 al 15-7-1974	dal 16-7-1974 al 21-7-1974
04.02 (*segue*)		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:				
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	11.456,08	11.456,08	11.456,08	11.456,08
	04.02-430	2. altri . . .	15.464,64	15.464,64	15.464,64	15.464,64
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45% . . .	51.107,36	51.107,36	49.327,36	47.953,20
	04.02-475	2. superiore a 45%	78.982,16	78.982,16	76.233,84	74.112,08
		B. con aggiunta di zuccheri:				
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):				
	04.02-501	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11%	20.648,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	23.496,00	23.496,00	23.496,00	23.496,00
	04.02-505	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18%	25.632,00	25.632,00	25.632,00	25.632,00
	04.02-507	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24%	27.056,00	27.056,00	27.056,00	27.056,00
		b. altri (*c*):				
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5% .	158,42 per kg (*i*)	158,42 per kg (*i*)	158,42 per kg (*i*)	158,42 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	396,58 per kg (*i*)	396,58 per kg (*i*)	378,78 per kg (*i*)	378,78 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27%	500,96 per kg (*i*)	502,81 per kg (*i*)	485,01 per kg (*i*)	485,01 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5% . . .	158,42 per kg (*l*)	158,42 per kg (*l*)	158,42 per kg (*l*)	158,42 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	396,58 per kg (*l*)	396,58 per kg (*l*)	378,78 per kg (*l*)	378,78 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27%	500,96 per kg (*l*)	502,81 per kg (*l*)	485,01 per kg (*l*)	485,01 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	21.837,04	21.837,04	21.837,04	21.837,04
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):				
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45% . . .	511,07 per kg (*l*)	511,07 per kg (*l*)	493,27 per kg (*l*)	479,53 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45%	789,82 per kg (*l*)	789,82 per kg (*l*)	762,34 per kg (*l*)	741,12 per kg (*l*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-6-1974 al 15-6-1974	dal 16-6-1974 al 30-6-1974	dal 1°-7-1974 al 15-7-1974	dal 16-7-1974 al 21-7-1974
04.03		Burro:				
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%	92.923,12	92.923,12	89.683,52	87.191,52
	04.03-900	B. altro	113.364,64	113.364,44	109.413,04	106.372,80
04.04		Formaggi e latticini:				
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):				
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:				
	04.04-111	1. uguale o superiore a 165,54 U.C. ed inferiore a 185,54 U.C.	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 185,54 U.C. . . .	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:				
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:				
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 185,54 U.C. e inferiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 233,54 U.C. per 100 kg di peso netto	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)	76.931,60 (*m*)
	04.04-190	II. altri	76.931,60	76.931,60	76.931,60	76.931,60
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	79.067,60 (*n*)	77.202,16 (*n*)	71.605,84 (*n*)	71.605.84 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	48.693,68	49.469,76	49.469,76	48.907,28
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):				
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	22.072,00	22.072,00	22.072,00	22.072,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-6-1974 al 15-6-1974	dal 16-6-1974 al 30-6-1974	dal 1°-7-1974 al 15-7-1974	dal 16-7-1974 al 21-7-1974
04.04 *(segue)*	04.04-403	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:				
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48%	63.531,76	63.531,76	63.368,00	63.239,84
	04.04-405	2. superiore a 48%	68.245,20	68.245,20	67.469,12	66.871,04
	04.04-407	b. superiore a 36%	125.205,20	125.205,20	124.429,12	123.831,04
		E. altri:				
		1. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47%	79.067,60	77.202,16	71.605,84	71.605,84
		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:				
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	59.622,88	59.622,88	59.622,88	59.622,88
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, della sostanza secca (*b*):				
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48%	64.706,56 (*o*)	64.706,56 (*o*)	64.706,56 (*o*)	64.706,56 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48%	64.706,56 (*p*)	64.706,56 (*p*)	64.706,56 (*p*)	64.706,56 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	64.706,56 (*q*)	64.706,56 (*q*)	64.706,56 (*q*)	64.706,56 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	64.706,56 (*q*)	64.706,56 (*q*)	64.706,56 (*q*)	64.706,56 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	64.706,56	64.706,56	64.706,56	64.706,56
		c. superiore a 72%:				
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	48.529,92	48.529,92	48.529,92	48.529,92
	04.04-860	2. altri	121.666,56	121.666,56	121.666,56	121.666,56
		II. non nominati:				
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	79.067,60	77.202,16	71.605,84	71.605,84
	04.04-950 04.04-970	b. altri	121.666,56	121.666,56	121.666,56	121.666,56
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:				
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro	7.867,60	7.867,60	7.867,60	7.867,60
	17.02-190	II. altri	7.867,60	7.867,60	7.867,60	7.867,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	7.867,60	7.867,60	7.867,60	7.867,60

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-6-1974 al 15-6-1974	dal 16-6-1974 al 30-6-1974	dal 1°-7-1974 al 15-7-1974	dal 16-7-1974 al 21-7-1974
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.307,28	13.307,28	13.307,28	13.307,28
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	16.952,72	16.952,72	16.952,72	16.952,72
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15.749,44	15.749,44	15.706,72	15.706,72
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	12.709,20	12.709,20	12.588,16	12.588,16
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	16.952,72	16.952,72	16.952,72	16.952,72

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.272 (quattromiladuecentosettantadue);
C) zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 5.340,00) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 34.923,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 69,05 U.C. (pari a L. 49.163,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 34.923,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(8192)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n 8 del 30 settembre 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 209.1 20)

Bando di concorso a quarantacinque borse di studio per laureandi da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 215.7)

Bando di concorso a cinquanta borse per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla NATO per il 1973-74.

Comunicato:

Nato Senior Fellowships scheme - Nato visiting professorships scheme 1973 74.

(8717)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Modificazione al concorso a due posti di operaio comune di terza categoria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione 25 maggio 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1974, con la quale sono stati indetti un concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria ed uno a due posti di operaio comune di 3ª categoria destinati, questi ultimi, al collegio per fanciulli mutilati « Sicilia » di S Lorenzo Colli (Palermo);

Ritenuto che per le diminuite esigenze di personale salariato del cennato Collegio nel prossimo anno scolastico, cui fa riscontro la necessità di detto personale per la casa nazionale per grandi invalidi di guerra « Principe Simone Abamelek Lazarew di Firenze, località Galluzzo, è opportuno destinare due operai comuni di 3ª categoria a quest'ultimo istituto e che a tal fine sia da modificare la relativa parte di deliberazione del 25 maggio 1974 previa revoca del concorso indetto per il Collegio di Palermo;

Delibera:

1. — Il concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria da destinare al collegio per fanciulli mutilati « Sicilia » di S. Lorenzo Colli (Palermo), di cui all'art. 1, lettera *b*), della deliberazione commissariale 25 maggio 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 169 del 28 giugno 1974, è revocato.

2. — E' indetto un concorso mediante valutazione comparativa dei titoli e del servizio eventualmente prestato presso l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra a due posti di operaio comune di 3ª categoria da destinare alla casa nazionale per grandi invalidi di guerra « Principe Simone Abamelek Lazarew » del Galluzzo (Firenze) con paga annua lorda di L. 845.350 (ottocentoquarantacinquemilatrecentocinquanta) oltre le integrazioni di legge.

Per i requisiti, le modalità della domanda, le modalità del concorso e delle nomine si rinvia a quanto già disposto per il concorso revocato.

Il termine per la presentazione delle domande, fissato in giorni 30, decorre dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, ovviamente, la dichiarazione di accettazione della sede in caso di nomina dovrà riferirsi a Firenze anzichè a Palermo.

I candidati che avessero presentato domanda per il concorso revocato ed intendano partecipare al presente concorso accettando la destinazione di Firenze-Galluzzo, dovranno presentare nel suddetto termine una nuova domanda in bollo, completa in ogni sua parte. Per i soli eventuali documenti ritenuti utili ai fini della graduatoria (attestati professionali, di datori di lavoro, ecc.) i candidati potranno far riferimento alla domanda precedente.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il commissario straordinario: MONACO

(8718)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2, foglio numero 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 145, con cui questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico a tre posti di segretario in prova nel ruolo di concetto amministrativo;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti. Da parte di questa amministrazione sono considerati titoli equipollenti i seguenti diplomi: segretari d'azienda, contabili d'azienda, addetti alla segreteria d'azienda, addetti alla contabilità d'azienda, addetti alla segreteria ed alla amministrazione d'albergo, addetti agli uffici turistici, nonchè le licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo.

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al sevizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) istituzioni di diritto privato;
2) nozioni di diritto constituzionale ed amministrativo.

La prova orale avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di contabilità di Stato;
3) elementi di statistica;
4) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 11.

Le prove scritte del concorso, avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 5 e 6 marzo 1975 con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati dal bando.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Art. 12.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La somma del voto riportato nelle prove scritte e di quello ottenuto nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Art. 13.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i candidati dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1974
Registro n. 3 Turismo, foglio n. 24

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo
Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . .;
4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . .;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . .; (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(8248)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1974, registro n. 4 Difesa, foglio n. 309, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di Vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sa-

nitario militare marittimo, di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1974, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. De Dominicis Valter . . . . . punti 139 —
2. Campanelli Michele . . . . » 128,5
3. Tommaselli Pietro . . . . » 122 —

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1, sono dichiarati vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1974
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 131

(8296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a duecentosessantuno posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16, parte II, del 12-19 aprile 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1973, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 251, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a duecentosessantuno posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

(8270)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a novantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 21-22, parte II, del 24-31 maggio 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1973, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 171, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a novantacinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1971.

(8272)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2620 del 21 giugno 1974, n. 2815 del 1° luglio 1974, e n. 3246 del 24 luglio 1974 e n. 3285 del 6 agosto 1974, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in questa provincia al 10 luglio 1973, tra cui quelle di Vicenza (1ª condotta) e Castelgomberto (unica);

Vista la rinuncia alla 1ª condotta medica di Vicenza del dott. Giorgio Cabianca con lettera del 31 agosto 1974, del dottor Liborio Giordano con nota dell'11 settembre 1974 e del dott. Luigi Dovigo con telegramma del 21 settembre 1974, nonchè la rinuncia della condotta unica di Castelgomberto del dott. Bernardino Boccini con lettera del 22 luglio 1974;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine alla nomina dei concorrenti aventi diritto, al fine di evitare carenze nel campo dell'assistenza medico-chirurgica;

Accertato altresì che in base alla graduatoria di merito di cui al decreto n. 2619 del 21 giugno 1974 e alle preferenze formulate nelle rispettive domande di partecipazione al concorso, la 1ª condotta di Vicenza va assegnata al dott. Aldo Foletto e quella di Castelgomberto al dott. Giovanni Rodighiero, i quali preventivamente interpellati hanno dichiarato di accettare;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per le condotte di seguito indicate a fianco dei rispettivi nominativi, i dottori:

Aldo Foletto: 1ª condotta medica di Vicenza;

Giovanni Rodighiero: condotta medica unica di Castelgomberto.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti, per la parte afferente le condotte mediche indicate, i precedenti decreti in premessa ricordati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 30 settembre 1974

Il medico provinciale: BONIFACI

(8423)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1974, n. **26.**

Modifica ai provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 3 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, è sostituito dal seguente:

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito operanti nel territorio della Regione, stabilendo l'interesse dei prestiti nella minor misura possibile, in rapporto alla situazione del mercato finanziario e monetario, e stabilendo altresì che tale interesse è suscettibile di revisioni semestrali, anche per i prestiti in corso di ammortamento, in rapporto alle variazioni intervenute nel mercato medesimo, fermo restando in ogni caso che l'interesse a carico delle imprese artigiane non può essere inferiore al 3 %.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 agosto 1974

OBERTO TARENA

(7763)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. 46.

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in attuazione dei principi enunciati all'art. 4 del proprio statuto, promuove l'istituzione di biblioteche di enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento dell'attività delle stesse e di quelle di interesse locale e disciplina la materia, esercitando le funzioni a essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Titolo II

BIBLIOTECHE E SISTEMI BIBLIOTECARI

Art. 2.

Le biblioteche di enti locali della Regione concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali, alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione.

Esse assumono in particolare il compito di:

a) garantire l'integrità, la custodia e il progressivo incremento del materiale bibliografico, manoscritto e a stampa, dei documenti comunque intesi e degli oggetti di interesse storico che abbiano attinenza, a qualsiasi titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto anche conto dei nessi interregionali e internazionali;

b) assicurare il godimento pubblico di detto materiale;

c) programmare e adottare iniziative che contribuiscano alla conoscenza e diffusione del patrimonio storico e civile;

d) collaborare con gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale, con le scuole e le università, al fine di favorire e promuovere l'informazione e il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità.

Art. 3.

Le biblioteche di enti locali per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo devono:

esercitare il servizio pubblico gratuitamente;

garantire la continuità e la regolarità del servizio;

stabilire orari in modo da consentire l'accesso alle diverse categorie di utenti;

adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;

curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte dalle varie associazioni locali.

Gli enti locali determinano, con apposito regolamento, l'ordinamento interno delle biblioteche, le funzioni del personale, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonchè la composizione del comitato di gestione di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e la durata in carica dei suoi membri.

Art. 4.

La gestione delle attività culturali della biblioteca è affidata a un apposito comitato nominato dal consiglio comunale, con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Del comitato fa parte di diritto il bibliotecario.

Il comitato propone al consiglio comunale i programmi di attività anche ai fini della richiesta del contributo regionale e determina i criteri di scelta del materiale.

Il comitato presenta al consiglio comunale, entro il mese di dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sulla attività svolta dalla biblioteca.

I programmi culturali comuni a più biblioteche di enti locali collegati nei sistemi territoriali di cui all'art. 7 vengono predisposti collegialmente dai comitati di gestione delle biblioteche interessate.

Art. 5.

I comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.

Le provincie sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni capoluoghi di ciascuna provincia.

La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni ufficiali a tutte le biblioteche di enti locali del territorio regionale.

Art. 6.

Le biblioteche di enti locali della regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio pubblico.

Per la catalogazione sono adottate le norme in vigore nelle biblioteche pubbliche statali nonchè i provvedimenti intercalari di unificazione tra cui i cataloghi collettivi totali e parziali.

Art. 7.

La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

I sistemi bibliotecari territoriali, la cui istituzione venga deliberata dai competenti organi degli enti interessati, si ordinano per comprensori nell'ambito del territorio e tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.

I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti possono istituire nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.

Il sistema bibliotecario può far capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema.

Art. 8.

Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche, costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca, viene assunto mediante pubblico concorso.

La Regione stabilisce i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi e i criteri per la loro valutazione.

Nella valutazione dei titoli, sarà tenuta in considerazione la frequenza con esito favorevole a corsi promossi dalla Regione o da altri enti pubblici specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per personale tecnico fa parte un funzionario designato dal Presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Gli enti locali e i consorzi di enti locali hanno l'obbligo di bandire pubblico concorso per l'assunzione di un bibliotecario a titolo stabile entro sei mesi dal giorno in cui si è reso vacante il posto.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti può essere conferito l'incarico di bibliotecario, con retribuzione forfettaria, a persone di accertata capacità professionale, tenuti presenti i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di bibliotecario.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione dal centro del sistema medesimo.

Art. 10.

La formazione e l'aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche sono attuati mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello, promossi dalla Regione. A tal fine la Regione potrà chiedere la collaborazione di enti e istituti per l'utilizzazione delle infrastrutture didattiche e del materiale da essi posseduto.

Le caratteristiche, i programmi e l'organizzazione dei corsi saranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Titolo III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 11.

Gli enti locali provvedono alla istituzione, allo sviluppo e al funzionamento delle proprie biblioteche, assicurando gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di animazione e di attività culturali.

Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in sistema territoriale, assumono la parte loro spettante delle spese previste per le attività comuni.

Art. 12.

Nel quadro della programmazione regionale, le provincie concorrono a promuovere l'istituzione e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali, favorendone l'inserimento in sistemi bibliotecari.

Le provincie collaborano alla formazione del piano regionale, di cui all'art. 15, mediante proposte formulate anche in base alle domande di contributo degli enti locali interessati, nonchè alla predisposizione, raccolta ed elaborazione delle rilevazioni statistiche promosse dalla Regione in materia di biblioteche.

Art. 13.

La Regione concede contributi per:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura gestiti dagli enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali;

c) l'integrità, la custodia, la sicurezza e la conservazione del patrimonio di cui alla lettera *a)*, dell'art. 2 della presente legge;

d) la manutenzione e il godimento pubblico del materiale stesso;

e) l'incremento del materiale bibliografico, manoscritto, documentario e a stampa, di cui allo stesso art. 2, lettera *a)* della presente legge;

f) la riproduzione meccanica, a uso d'archivio e per minore usura dei cimeli, del materiale stesso;

g) il perfezionamento degli strumenti di ricerca;

h) l'adozione di mezzi di lettura e comunicazione audiovisivi;

i) la qualificazione delle biblioteche di enti locali come centri di azione culturale e sociale;

l) l'assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, il coordinamento delle loro attività, a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionale, secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatizzate;

m) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione;

n) la promozione di iniziative scientifiche e informative delle biblioteche e di altri enti che istituzionalmente si prefiggono la ricerca, la documentazione e lo studio della civiltà veneta;

o) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;

p) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di rassegne bibliografiche e di mostre di materiale storico e artistico conservato nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

q) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche;

r) il funzionamento del servizio bibliografico regionale.

Art. 14.

Le domande degli enti interessati alla concessione del contributo regionale per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, devono pervenire entro il 20 settembre di ogni anno all'amministrazione provinciale competente per territorio che le inoltrerà, con proprio parere, alla Regione entro cinquanta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.

Art. 15.

La Regione provvede alla concessione dei contributi con apposito piano annuale predisposto dalla giunta e approvato dal consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali e tenuto conto in particolare:

a) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio, come centro di cultura e di formazione al servizio della comunità;

b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui ai precedenti articoli.

Il contributo regionale è concesso fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 16.

Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione indicata nella domanda.

Gli enti beneficiari devono fornire alla giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso.

La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con delibera della giunta regionale, qualora in sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.

La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17.

La Regione, nell'ambito del piano annuale, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, può concedere contributi a favore di enti pubblici e biblioteche di interesse locale che svolgono i compiti previsti dall'art. 2 della presente legge.

Per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Limitatamente all'anno 1974 le domande di contributo devono essere presentate direttamente alla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga agli adempimenti previsti nel precedente art. 14.

Per l'anno 1975 il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 14 è prorogato di novanta giorni.

Art. 19.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti delle biblioteche di enti locali e dei sistemi bibliotecari devono adeguarsi alle norme in essa contenute.

Art. 20.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 260 milioni, alla cui copertura, per l'esercizio finanziario 1974, si provvede con i fondi stanziati ai capitoli 235, 240 e 245 del relativo bilancio di spesa della Regione.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 236, così denominato « Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, dei centri di lettura e degli archivi storici affidati agli enti locali », con lo stanziamento di L. 255.000.000.

cap. 237, così denominato « Spese per la formazione e lo aggiornamento del personale tecnico delle biblioteche », con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Per gli esercizi successivi gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge faranno carico sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento e quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 5 settembre 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1974, n. 47.

Partecipazione azionaria della Regione alle S.p.a. « Edilvenezia » ed « Edilchioggia », aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a farsi promotore, di intesa con i comuni di Venezia e di Chioggia, della costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Art. 2.

L'intesa con i comuni, interessati alla costituzione delle società di cui all'articolo precedente, dovrà essere ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 791, sulla base dei seguenti indirizzi in modo che:

a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in misura non inferiore nel suo complesso al 70 per cento del capitale sociale di ciascuna società;

b) la partecipazione azionaria della Regione sia determinata in ciascuna società in misura non superiore al 5 per cento dell'intero capitale sociale;

c) la partecipazione dei comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive società sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a quella degli altri enti locali;

d) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita esclusivamente nei confronti degli enti pubblici e a condizione che rimanga immutato il rapporto di pariteticità fra la quota di partecipazione statale e quella degli altri enti locali, nonchè il rapporto di prevalenza di cui al punto *c*) del presente articolo;

e) la nomina di almeno un membro del consiglio di amministrazione e di un membro effettivo del consiglio sindacale di ciascuna società sia demandata alla Regione;

f) il presidente di ciascuna società sia eletto dal consiglio di amministrazione;

g) la designazione dei rappresentanti del comune, in seno al consiglio di amministrazione di ciascuna società, sia effettuata dai rispettivi consigli con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Art. 3.

I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione delle due società ed i sindaci di nomina regionale saranno eletti dal consiglio regionale.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'art. 1 fino alla concorrenza della quota di cui al punto *b*) dell'art. 2 prevista nella seguente misura: lire 500.000 per la società che opererà in Venezia e lire 500.000 per la società che opererà in Chioggia.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale può affidare ad un suo delegato la rappresentanza della Regione alle assemblee delle singole società.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente previsto in lire 1.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal fondo globale, iscritto al cap. 725 del bilancio di previsione della Regione per il 1974 e contemporanea iscrizione dei capitoli 537 e 538 con le seguenti denominazioni:

Cap. 537. — Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e nelle isole della laguna lire 500.000.

Cap. 538. — Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo nel centro storico di Chioggia lire 500.000.

Di conseguenza al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. 725. — Interventi regionali per la realizzazione della programmazione: che si riduce di . . L. 1.000.000

b) *in aumento*:

Cap. 537. — Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro conservativo in Venezia e nelle isole della laguna, di . . . . L. 500 000

Cap. 538. — Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del centro storico di Chioggia, di . . . . L. 500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 5 settembre 1974

TOMELLERI

(7660)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1974, n. 48.

Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974-75 e 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 12.

Art. 1.

Caccia controllata regionale

Tutto il territorio libero alla caccia della regione, non compreso nella zona faunistica delle Alpi, costituito in riserva comunale, della laguna e delle valli e in altre zone soggette a normativa particolare ai sensi del vigente testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e della presente legge, è sottoposto a regime di caccia controllata ai fini della tutela dell'agricoltura, della selvaggina migratoria e stanziale e della fauna in genere.

I comitati provinciali della caccia, prima dell'inizio della stagione venatoria, istituiscono « zone di rifugio » in aree particolarmente idonee alla sosta della selvaggina migratoria e stanziale. La superficie di dette zone, comprensiva dei territori già adibiti a bandita, zone di ripopolamento e cattura e oasi di protezione e rifugio per la fauna, deve essere pari ad almeno il 15 per cento del territorio di ciascuna delle particolari zone di caccia controllata di cui al quinto comma del presente articolo, e il 15 per cento del restante territorio di ciascuna provincia.

L'esercizio della caccia sul territorio regionale sottoposto al regime di caccia controllata è subordinato al possesso di un tesserino rilasciato dai comitati provinciali della caccia, previo pagamento di una quota di L. 7.000. I comitati verseranno le quote all'amministrazione regionale entro il 20 settembre di ogni anno, effettuando il saldo entro il 30 ottobre.

Le somme introitate dalla Regione a norma del precedente comma saranno utilizzate nella misura del 30 per cento per attuare interventi di protezione dell'ambiente, nella misura del 50 per cento per la concessione di contributi ai comitati provinciali della caccia in relazione alle spese di attuazione dei programmi provinciali di vigilanza, di ripopolamento e di organizzazione dell'esercizio venatorio, al numero dei cacciatori che praticano la caccia in ogni provincia e nella misura del 20 per cento per il rimborso degli indennizzi di cui al successivo art. 7.

I comitati provinciali della caccia sono autorizzati a istituire per una estensione non superiore al 50 per cento del territorio provinciale ai sensi dell'art. 12-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia e del decreto ministeriale 18 giugno 1969, particolari zone di caccia controllata aventi caratteristiche idonee alla protezione e all'incremento della selvaggina stanziale protetta e a condizione che siano sottoposte ad effettiva sorveglianza.

L'esercizio venatorio, nelle suddette particolari zone di caccia controllata, è consentito ai cacciatori in possesso di apposito tesserino rilasciato dai competenti comitati provinciali della caccia, previo versamento di una quota non superiore a L. 15.000, per ciascuna zona particolare di caccia.

I provvedimenti di istituzione di zone di caccia controllata, i programmi provinciali di ripopolamento, vigilanza e organizzazione dell'esercizio venatorio e i bilanci preventivi e consuntivi, relativi a tutte le zone particolari di caccia come dei rimanenti territori liberi di ciascuna provincia sono deliberati dai competenti comitati provinciali della caccia e approvati dalla giunta regionale.

Il personale da adibire alla sorveglianza dovrà possedere requisiti di idoneità fisica e dimostrare adeguata conoscenza della disciplina venatoria.

Art. 2.

Calendario venatorio

La caccia sull'intero territorio regionale, ivi compresa la zona faunistica lagunare e valliva e le riserve di caccia individuali e consorziali, esclusa la zona faunistica delle Alpi, in forma vagante e con l'ausilio del cane, è consentita dalla seconda domenica di settembre alla prima domenica di dicembre per la selvaggina stanziale e migratoria, nei giorni di domenica e mercoledì e nelle festività civili e religiose riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

In tutto il territorio regionale è vietata la caccia in qualsiasi forma nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria da appostamento, anche con l'uso di richiami vivi, è consentito pure nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, fino al 1° gennaio.

La caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, con l'uso del cane da ferma, è inoltre consentita nei giorni di lunedì, giovedì e sabato nel periodo che va dal 1° ottobre alla terza domenica di novembre.

Successivamente al 1° gennaio, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento esclusivamente alla selvaggina migratoria costituita da acquatici e trampolieri, con chiusura al 28 febbraio per la folaga e il germano reale, con le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio fino al 28 febbraio nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, nelle zone che per ciascun giorno saranno determinate dalla giunta regionale, sentiti i competenti comitati provinciali della caccia;

b) dal 1° al 31 marzo, la caccia è consentita per cinque giorni la settimana: domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato;

c) ogni cacciatore non può catturare più di 10 capi complessivi di selvaggina;

d) è proibita la tela alle folaghe;

e) è consentito l'uso di armi da fuoco per caccia sino al calibro 12 incluso; il diametro dell'anima compreso tra le pareti della canna dovrà essere contenuto tra i m/m 18,30 e 18,52 e le dimensioni della camera di scoppio non possono superare i 70 m/m di lunghezza;

f) la giornata venatoria inizia un'ora prima della levata del sole e termina alle ore 16;

g) è vietato l'escavo di buche di qualsiasi dimensione ai fini dell'esercizio della caccia ad acquatici e trampolieri e ad altre specie di selvaggina su tutto il territorio regionale, ivi comprese le spiagge del mare e dei laghi, le barene lagunari, gli alvei e gli argini dei corsi d'acqua;

h) è vietata la caccia sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di ghiaccio;

i) sul lago di Garda la caccia può essere esercitata su barche non a motore e con le armi indicate alla lettera *e*);

l) è sempre vietato l'uso della spingarda.

E' vietata la caccia ai rapaci diurni e notturni, fatta eccezione per la cattura e la detenzione della civetta e del barbagianni ad uso di zimbelli.

E' vietata la caccia sui terreni in tutto o in parte coperti di neve e la caccia all'aspetto alla beccaccia.

Per il controllo degli animali predatori è sempre vietato l'uso dei bocconi avvelenati.

Art. 3.

Abbattimento consentito

L'abbattimento massimo di selvaggina consentito per ogni cacciatore è il seguente:

selvaggina stanziale, ad eccezione della zona Alpi: un capo al giorno, con un massimo di 5 capi per la lepre durante la intera stagione venatoria;

selvaggina costituita da acquatici e trampolieri: n. 10 capi al giorno.

I comitati provinciali della caccia possono autorizzare un abbattimento superiore nelle riserve di caccia individuali e consorziali, limitatamente alla selvaggina di allevamento, subordinatamente alla verifica di una idonea gestione delle riserve stesse.

Art. 4.

Addestramento dei cani

L'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma è consentito nei giorni di domenica e mercoledì a decorrere dalla seconda domenica di agosto sui terreni incolti e sulle stoppie o su prati naturali, non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da seguito è consentito negli stessi giorni nei territori indicati dai comitati provinciali della caccia.

L'allenamento e l'addestramento non sono consentiti sui terreni con colture speciali. Inoltre sono vietati a distanza di meno di 500 metri dalle riserve di caccia e dalle zone nelle quali la caccia è comunque vietata e a distanza inferiore a m. 1000 dalla linea di demarcazione della zona delle Alpi.

Durante la stagione venatoria nel territorio regionale compreso quello ricadente in zona Alpi e nella zona lagunare e valliva, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di regolare l'impiego dei cani da caccia, con il divieto di consentire più di due cani per ogni cacciatore e più di tre per due o tre cacciatori.

I comitati provinciali della caccia possono istituire in zone particolarmente adatte, possibilmente in ogni singola provincia, campi specializzati per l'allenamento e l'addestramento di cani

da caccia. Il funzionamento di tali campi, che dovranno essere disponibili tutto l'anno, dovrà essere regolamentato a cura dei comitati stessi, delle associazioni provinciali e regionali dei cacciatori e dei vari gruppi cinofili.

Art. 5.

Caccia in zona Alpi

Per maggior tutela della tipica selvaggina alpina, nella zona faunistica delle Alpi, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire in riserve di caccia il territorio dei comuni interessati ricadente nella predetta zona, su richiesta dei comuni medesimi.

La gestione delle riserve suddette è affidata ai comitati provinciali della caccia territorialmente competenti, in collaborazione con gli organi provinciali e comunali delle associazioni venatorie riconosciute e, in particolare, con quelle aventi maggior consistenza numerica.

I comitati provinciali della caccia versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal presidente della giunta regionale, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali alpine, a parità di diritti e di doveri e in proporzione alle possibilità faunistiche delle riserve stesse, previo pagamento di un congruo tributo determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia emanerà per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve comunali.

I rispettivi comitati provvederanno pure all'emanazione del calendario venatorio.

Il regolamento provinciale deve, fra l'altro, contemplare il piano di abbattimento da predisporsi annualmente per ogni singola specie di selvaggina pregiata delle Alpi.

Per le riserve comunali non è obbligatoria l'apposizione di tabelle se non al confine con il territorio di caccia controllata e/o con altre provincie.

Nell'ambito di ciascuna riserva comunale alpina e nelle zone di caccia controllata alpina direttamente gestite dai comitati provinciali della caccia, devono essere istituite dai comitati stessi delle zone di rifugio di superficie non inferiore al 15 per cento del territorio utile alla caccia di ciascuna riserva o zona di caccia.

In zona Alpi è vietato l'uso della carabina calibro 22 a percussione anulare. Non può inoltre essere abbattuta selvaggina stanziale in misura non superiore al 30 per cento del patrimonio faunistico accertato nei piani di censimento.

I comitati provinciali della caccia hanno facoltà di autorizzare l'uso della munizione spezzata solo nei casi in cui ricorra la necessità di abbattere selvaggina ungulata per motivi di selezione della specie.

Art. 6.

Caccia nella zona lagunare e valliva

La zona lagunare e valliva è soggetta a disciplina particolare per la maggior tutela delle sue caratteristiche ambientali e della sua tipica selvaggina.

I provvedimenti disciplinanti la caccia in dette zone, assunti dai competenti comitati provinciali della caccia, sono approvati dalla giunta regionale.

La giunta regionale approverà altresì la delimitazione del comprensorio ricadente nella zona lagunare e valliva sentiti i competenti comitati provinciali della caccia.

Art. 7.

Indennizzo danni

I comitati provinciali della caccia determinano e liquidano, con provvedimento del proprio presidente, previo accertamento del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, i danni arrecati alle colture agricole dalla selvaggina nelle oasi di protezione e rifugio per la fauna e nelle zone di ripopolamento e cattura.

Contro il provvedimento del presidente del comitato provinciale della caccia è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

La Regione rimborserà ai comitati provinciali della caccia le somme erogate previa presentazione di apposito rendiconto.

Art. 8.

Esercizio dell'uccellagione

E' vietata l'uccellagione su tutto il territorio della regione.

Essa è consentita esclusivamente a scopi scientifici, durante l'intero anno, nelle stazioni appartenenti a istituti scientifici di zoologia, sia regionale che statali, secondo le norme previste all'art. 27 del testo unico vigente.

Solo in presenza di consistenti danni alle colture agricole, i comitati provinciali della caccia, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, possono autorizzare l'aucupio dello storno e del passero, limitatamente alle località sottoposte al danno, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24 del testo unico sulla caccia.

Art. 9.

Sanzioni

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito, oltrechè con le sanzioni previste dal vigente testo unico sulla caccia, anche con le sanzioni seguenti, comminate dai comitati provinciali della caccia:

a) preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio, sia nella provincia di residenza che in tutte le altre provincie del Veneto, da due mesi fino a tre stagioni venatorie secondo la seguente gradualità delle infrazioni:

1) ritiro dei tesserini della caccia controllata per la durata di due mesi per:

ogni azione di disturbo per la fuoriuscita di selvatici da oasi di protezione e rifugio per la fauna o zone di ripopolamento e cattura;

parcheggio delle automobili o altro mezzo di trasporto che arrechi danno alle colture o al transito di macchine agricole operatrici;

mancata segnalazione sui tesserini dei capi di selvaggina stanziale abbattuti;

attraversamento delle zone, ove la caccia è vietata, in attitudine di caccia;

violazione alle disposizioni relative ai periodi e giorni di caccia e ad altre prescrizioni contenute nel calendario venatorio;

percorso di andata e ritorno dagli appostamenti per la caccia alla selvaggina migratoria con fucile fuori fodero o comunque non smontato;

inosservanza del divieto di cui al quinto comma, lettera g) dell'art. 2;

2) preclusione per una intera annata venatoria per:

uso di armi, arnesi o di particolari pasture inebrianti su qualsiasi tipo di selvaggina;

uccisione e cattura di selvaggina stanziale protetta in modo assoluto;

attitudine di caccia a rastrello, compresa la battuta alla lepre effettuata in soprannumero;

esercizio venatorio nelle zone ove la caccia è vietata;

uccisione di selvaggina stanziale protetta oltre il numero stabilito dalla presente legge;

caccia su terreni in tutto o in parte coperti di neve;

3) preclusione per due annate venatorie per:

caccia notturna, anche con fonti luminose, o comunque negli orari e nei luoghi non consentiti;

4) preclusione per tre annate per:

trasporto di armi cariche a bordo di autoveicoli o di altri mezzi di locomozione;

porto di armi cariche all'interno di pubblici esercizi od entro gli abitati;

esercizio venatorio senza essere titolare del relativo tesserino di caccia controllata;

ogni altra infrazione non compresa nelle precedenti e comunque ritenuta di particolare gravità da parte dei comitati provinciali della caccia.

Il comitato provinciale della caccia, entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione, dovrà comunicare le decisioni sul ritiro del tesserino al contravventore e segnalare il nominativo a tutti i comitati provinciali della caccia del Veneto, affinchè ne prendano nota sull'apposito schedario da istituirsi a cura dei medesimi per i contravventori alle norme disciplinanti lo esercizio venatorio;

b) per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni, mediante versamento di una somma da stabilirsi a cura del comitato provinciale della caccia entro i seguenti limiti:

fagiano, starna e pernice	L. 10.000
lepre comune	» 30.000
coturnice, tetraonidi, lepre bianca . . .	» 70.000
ungulati	» 300.000

Dette somme debbono essere impiegate per l'acquisto di capi di selvaggina di ripopolamento.

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali della caccia previsti dal presente articolo è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale.

I comitati provinciali della caccia, al termine della gestione, e comunque, non oltre il 30 aprile, forniranno alla giunta regionale, su questionario predisposto dalla stessa, dati statistici e valutazioni sull'andamento dell'esercizio venatorio.

Art. 10.

Pubblicazione calendario venatorio

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano il calendario venatorio della provincia relativo all'annata entro il 1° luglio di ogni anno.

Per l'anno in corso le norme contenute nei calendari venatori provinciali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

I comitati provvederanno ad uniformare i propri regolamenti alle norme dettate dalla presente legge entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge stessa nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

Art. 11.

Norma finanziaria

Agli oneri di cui alla presente legge, previsti in lire 500 milioni annue, si fa fronte con i proventi che saranno introitati dalla Regione a norma del terzo comma dell'art. 1 della legge stessa.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 e seguenti alla parte I — titolo III — sono istituiti la categoria VI dal titolo « Proventi derivanti dai servizi speciali dell'agricoltura » ed il cap. 131 con la seguente denominazione « Introiti derivanti dal rilascio dei tesserini per la caccia controllata nell'ambito dell'intero territorio regionale », con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 e seguenti al titolo I — sezione IV — rubrica III — sono istituiti i capitoli sottoindicati:

Cap. 411 dal titolo « Interventi di protezione dell'ambiente di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge regionale — Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974-75 e 1975-76 », con lo stanziamento di lire 150 milioni;

Cap. 412 dal titolo « Contributi ai comitati provinciali della caccia in relazione alle spese di attuazione dei programmi provinciali di vigilanza ripopolamento e di organizzazione dell'esercizio venatorio di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge regionale — Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974-75 e 1975-76 », con lo stanziamento di lire 250 milioni;

Cap. 413 dal titolo « Rimborsi ai comitati provinciali della caccia degli indennizzi relativi ai danni alle colture agricole di cui al quarto comma dell'art. 1 e dell'art. 7 della legge regionale — Norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974-75 e 1975-76 », con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Gli stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzati alla fine dell'esercizio, possono essere utilizzati in quelli successivi in conformità al disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1974, n. 49.

Delimitazione dell'ambito territoriale del comprensorio e norme per la formazione e l'adozione del piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia e del suo entroterra.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 28.

Titolo I

Art. 1.

Il comprensorio di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, comprende il territorio dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

Art. 2.

Al fine della formazione e adozione del piano comprensoriale e dell'esercizio della salvaguardia di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si costituisce un « Consiglio di comprensorio ».

Il consiglio di comprensorio è formato da rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli comunali dei comuni di cui all'art. 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e da rappresentanti eletti dal consiglio regionale, nel numero e con i criteri seguenti:

n. 13 consiglieri per il comune di Venezia, con voto limitato a 7;

n. 5 consiglieri per il comune di Chioggia, con voto limitato a 3;

n. 3 consiglieri per il comune di Mira, con voto limitato a 2;

n. 2 consiglieri per gli altri comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con voto limitato a 1;

n. 1 consigliere per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Il consiglio di comprensorio è formato altresì da 15 rappresentanti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 8.

Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I membri del consiglio di comprensorio durano in carica sino alla scadenza o scioglimento dell'organo che li ha eletti. Essi continuano ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento dei nuovi membri eletti dai rinnovati consigli.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il consiglio di comprensorio elegge tra i suoi componenti il presidente del comprensorio ed un comitato esecutivo di quindici membri, compreso il presidente.

La prima seduta del consiglio di comprensorio viene convocata dal presidente della giunta regionale e da lui presieduta sino all'elezione del presidente del consiglio di comprensorio, primo adempimento cui il consiglio è tenuto a provvedere.

Nella stessa seduta i rappresentanti dei consigli comunali eleggono al loro interno dieci membri del comitato esecutivo con voto limitato a sei. I rappresentanti del consiglio regionale eleggono quattro membri del comitato esecutivo con voto limitato a tre.

Art. 4.

Salvo che non sia diversamente disposto, il consiglio di comprensorio ed il comitato esecutivo deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti.

Copia delle deliberazioni del consiglio di comprensorio e del comitato esecutivo, dei verbali delle discussioni e degli ordini del giorno sono trasmessi ai consigli dei comuni che formano il comprensorio e al consiglio regionale, i quali possono in ogni momento sottoporre al consiglio di comprensorio o al comitato esecutivo le proprie osservazioni.

Su dette osservazioni il consiglio di comprensorio ed il comitato esecutivo, secondo competenza, sono tenuti a pronunciarsi con deliberazione motivata.

Art. 5.

Il consiglio di comprensorio:

a) stabilisce le modalità del proprio funzionamento e del funzionamento del comitato esecutivo per quanto non stabilito dalla presente legge;

b) predispone, tenuto conto degli indirizzi di cui all'art. 2 della legge n. 171, il documento preliminare contenente la indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee di elaborazione del piano;

c) verifica periodicamente la rispondenza dello stato di elaborazione del piano agli obiettivi ed alle linee generali di cui alla lettera *b*) e detta le regole perchè tale elaborazione abbia adeguata pubblicità;

d) provvede alla consultazione della provincia di Venezia, degli altri enti locali interessati, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali ed economiche;

e) propone gli istituti di ricerca e gli esperti dei quali avvalersi per la formazione del piano comprensoriale;

f) entro dodici mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge n. 171, adotta a maggioranza dei componenti il piano comprensoriale e lo trasmette, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 171, al presidente della giunta regionale;

g) approva il preventivo delle spese redatto dal comitato esecutivo ed il relativo conto consuntivo;

h) delibera il conferimento dell'incarico al segretario.

Art. 6.

Il comitato esecutivo di cui all'art. 3 della presente legge:

elabora e redige il piano comprensoriale, secondo le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5, avvalendosi degli istituti e/o degli esperti, proposti dal consiglio di comprensorio, intervenuta che sia la deliberazione della giunta regionale prevista dal successivo art. 17;

sottopone periodicamente al consiglio di comprensorio lo stato di elaborazione del piano, al fine di consentire la verifica della sua rispondenza agli obiettivi ed alle linee generali di cui alla lettera *b*) dell'art. 5;

esercita la salvaguardia preventiva di cui all'art. 13, e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo seguente;

predispone il bilancio preventivo, nonchè il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio di comprensorio;

delibera sulle singole spese necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Art. 7.

Ai fini dell'esercizio della salvaguardia preventiva, il comitato esecutivo è integrato a tutti gli effetti con il sindaco del comune di volta in volta interessato.

I pareri sulla conformità delle richieste di licenza edilizia con il piano comprensoriale, e, prima della formazione del piano, con gli obiettivi di cui alla presente legge e con le finalità di cui alla legge n. 171, sono adottati a maggioranza.

Art. 8.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di comprensorio ed il comitato esecutivo e li rappresenta a tutti gli effetti.

Fissa l'ordine del giorno del consiglio di comprensorio e del comitato esecutivo, designa un componente del comitato esecutivo a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, firma gli atti del comitato esecutivo e del consiglio di comprensorio, unitamente al segretario.

Art. 9.

Il consiglio di comprensorio è convocato, oltre che su iniziativa del presidente, su domanda di un quarto dei consiglieri o di cinque consigli comunali dei comuni compresi nel comprensorio.

Il comitato esecutivo è convocato, oltre che su iniziativa del presidente, su domanda di quattro componenti o di cinque consigli comunali dei comuni compresi nel comprensorio.

Salvi i casi di urgenza, le riunioni del consiglio di comprensorio e del comitato esecutivo, convocate su domanda, hanno luogo entro dieci giorni dalla domanda.

Art. 10.

Al personale necessario per assistere il presidente nello svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, possono provvedere, con la sola eccezione del segretario incaricato a norma della lettera *h*) dell'art. 5, la Regione e/o i comuni interessati mediante comando.

La sede del consiglio di comprensorio sarà fornita dal comune di Venezia.

Art. 11.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare per la formazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni il cui territorio è compreso nell'ambito territoriale del comprensorio di cui all'art. 1, nonchè del consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

Esse riguardano per ciascun comune, e per il consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera nelle materie di competenza:

a1) gli insediamenti abitativi, di cui sono definiti:

la capacità insediativa residenziale a date definite;

gli standards minimi relativi alle abitazioni ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

i limiti relativi alla densità massima e minima dei nuovi insediamenti ed eventuali altri criteri da osservare nella loro progettazione, nonchè i criteri di adeguamento degli insediamenti esistenti;

il rapporto fra gli insediamenti residenziali e le reti infrastrutturali, con particolare riguardo alla rete dei trasporti pubblici;

a2) gli insediamenti produttivi, di cui sono definiti:

la capacità insediativa, a date definite, degli insediamenti industriali e degli altri insediamenti produttivi (commerciali, turistici ed altri);

gli standards minimi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le caratteristiche tipologiche degli insediamenti, con particolare riferimento al consumo di risorse (naturali, energetiche ed altre);

i criteri di localizzazione con riferimento alla rete infrastrutturale ed ai vincoli da rispettare in riferimento agli altri insediamenti (residenziali, per il tempo libero e simili);

i criteri per l'adeguamento e la trasformazione degli insediamenti esistenti e per la eliminazione di impianti nocivi o incompatibili con le previsioni di piano;

a3) gli insediamenti terziari, di cui sono definiti:

la natura e la dimensione dei servizi di interesse collettivo di scala comprensoriale, quali ospedali, scuole, parchi territoriali ed altri;

i criteri della loro localizzazione in relazione agli insediamenti esistenti o futuri, nonchè alla rete dei trasporti pubblici;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a particolari vincoli o limitazioni. Per ciascuna zona saranno specificate le finalità d'uso e di godimento, nonchè i criteri di conservazione e/o trasformazione e gestione;

c) le limitazioni specificatamente preordinate:

alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene e all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento;

alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico, in particolare disciplinando il divieto di insediamenti industriali inquinanti ed i prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto il suolo. Dette limitazioni sono definite mediante norme cui dovranno essere adeguati gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi, i regolamenti di igiene e le norme di polizia urbana;

d) la definizione delle forme e delle modalità di apertura delle valli da pesca, ai fini della libera espansione delle maree;

e1) il sistema delle infrastrutture, di cui sono definiti:

le aree da riservare all'adeguamento, alla trasformazione ed alla realizzazione delle principali reti infrastrutturali, con particolare riferimento alle reti tecnologiche ed ai diversi sistemi di trasporto di cose e persone;

i criteri di adeguamento delle reti infrastrutturali a livello comunale;

e2) il sistema delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali, di cui sono definiti:

le aree da riservare alle attrezzature connesse ai sistemi di trasporto di cose e persone, quali i terminali aerei, ferroviari, stradali, marittimi, fluviali, con relative strutture ricettive e di servizio; le aree portuali, i depositi, gli autoporti, parcheggi e simili;

le aree destinate ad altre attrezzature pubbliche o di uso pubblico con le caratteristiche che per ciascuna area saranno stabilite con standards specifici;

i criteri, i limiti e le eventuali norme in base alle quali dovranno essere regolati lo sviluppo, l'impianto, la trasformazione e/o l'adeguamento delle attrezzature suddette, esistenti e di progetto.

Art. 12.

Il piano comprensoriale è costituito da:

1) una relazione illustrativa, in cui siano specificati:

a) le ipotesi di sviluppo socio-economico del comprensorio;

b) un quadro generale di proiezione territoriale dei contenuti impliciti nel piano di sviluppo socio-economico;

c) le direttive di impostazione del piano, con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del territorio ed ai vincoli di carattere artistico e paesistico, nonchè a quelli eventuali di preminente interesse pubblico, per i riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi;

d) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi in relazione alle caratteristiche, all'estensione ed all'ubicazione dei comuni facenti parte del comprensorio;

e) il carattere e la funzione delle infrastrutture ed altre opere di interesse generale, condizionanti l'attività dei comuni del comprensorio;

f) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i comuni del comprensorio nella formazione dei propri piani;

g) il programma di attuazione del piano che indichi: le strutture istituzionali di gestione degli interventi; gli strumenti ed i mezzi tecnici, legislativi e finanziari occorrenti, la temporalizzazione degli interventi nell'arco di realizzazione del piano, da articolare in programmi di intervento settoriale, con particolare riferimento a:

l'attività portuale;
il turismo;
lo sviluppo industriale;
le attività terziarie e quaternarie più rilevanti;
la tutela dell'ambiente naturale e il disinquinamento;
la difesa idrogeologica della laguna;
i trasporti;
gli insediamenti residenziali.

2) le rappresentazioni grafiche attinenti ai documenti di cui al precedente punto 1), in numero adeguato ed in scala conveniente, comunque non inferiore al rapporto 1/25.000, salvo che per le corografie.

Art. 13.

Il consiglio di comprensorio esprime a maggioranza dei componenti il suo parere favorevole al progetto di piano comprensoriale. Il progetto viene trasmesso ai comuni del comprensorio per essere depositato nella segreteria comunale per la durata di venti giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione. Dell'avvenuto deposito si dà notizia mediante avviso da inserirsi nel foglio annunzi legali della provincia di Venezia e con pubblico manifesto da affiggersi a cura di ciascun comune.

Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo del deposito, gli enti pubblici e le associazioni ed istituzioni interessate, ivi compresi i consigli comunali, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge, possono presentare osservazioni al consiglio di comprensorio.

Il consiglio di comprensorio decide sulle osservazioni con deliberazione motivata e provvede all'adozione del piano comprensoriale.

Il piano comprensoriale così adottato è inviato, a cura del presidente, al presidente della giunta regionale, il quale provvede a trasmetterlo a tutti i comuni interessati, che ne danno notizia mediante pubblicazione per quindici giorni all'albo comunale.

Al piano adottato si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione di adozione del piano fino alla approvazione degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, uniformati al piano comprensoriale a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171.

La Regione approva con legge il piano comprensoriale.

Art. 14.

Dall'entrata in funzione del comitato di cui all'art. 3 e sino al termine di cui al quinto comma dell'articolo precedente e per la parte del territorio comprensoriale esterna alla vigente conterminazione lagunare, quando si tratti della costruzione di insediamenti industriali, di opere pubbliche di interesse intercomunale o di infrastrutture intercomunali, di lottizzazioni residenziali e turistiche, deve essere chiesto il preventivo nulla-osta del comitato, che accerterà la rispondenza del progetto con gli indirizzi emanati dal Governo e, successivamente, col piano comprensoriale prima adottato e poi approvato.

Quando si tratti di lottizzazioni, il nulla-osta del comitato sostituisce l'eventuale nulla-osta della Regione.

In caso di costruzione senza il detto nulla-osta o in difformità dallo stesso, la giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale, può, su richiesta del comitato o d'ufficio, ordinare la sospensione o la demolizione delle relative opere.

A tali provvedimenti di applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 15.

I poteri sostitutivi della Regione, di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono esercitati, secondo le modalità previste rispettivamente dagli articoli 1 e 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765, a norma dell'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 16.

Si applicano agli atti del consiglio di comprensorio e del comitato esecutivo gli articoli 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il controllo sugli organi è esercitato dal presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa.

Titolo II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLA MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE O DELEGATE AI SENSI DELLA LEGGE 16 APRILE 1973, N. 171.

Art. 17.

Per l'adempimento dei compiti del consiglio di comprensorio verrà utilizzato l'importo di L. 1.450.000.000 che fa carico al cap. 781 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, come disposto al successivo art. 26.

Su tale somma andrà altresì imputato il rimborso degli stipendi per il personale comandato dalla Regione e dai comuni.

Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, nei limiti di cui all'articolo 36 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni.

L'attribuzione di incarichi di consulenza e le spese per il funzionamento del consiglio di comprensorio sono deliberate dalla giunta regionale, su proposta del consiglio di comprensorio.

Art. 18.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede con propria deliberazione alla ripartizione dei fondi di cui alla lettera c) dell'art. 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171, in relazione alle opere da eseguire.

La progettazione delle singole opere è deliberata dalla giunta regionale.

L'esecuzione dei relativi lavori è concessa con provvedimento della giunta regionale agli enti locali interessati.

Art. 19.

Ai fini dell'esecuzione delle infrastrutture a carattere intercomunale, gli enti locali interessati, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma dell'articolo precedente, si riuniscono in appositi consorzi secondo la normativa vigente.

Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma precedente i singoli enti non abbiano deliberato la propria adesione al consorzio e adottato il relativo statuto, il presidente della giunta regionale può diffidare gli enti inadempienti, concedendo un ulteriore termine di trenta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il consiglio regionale delibera la costituzione del consorzio e il relativo statuto, dopo aver previamente consultato i comuni interessati attraverso la competente commissione consiliare.

Art. 20.

I progetti delle singole opere sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, sentiti i competenti organi tecnici e sono attuati a totale carico della Regione.

L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Con decreto del presidente sono altresì effettuati i pagamenti, a seconda dei vari stati di avanzamento delle opere approvate, salvo restando che l'ultimo 10 per cento dell'intera somma stanziata è liquidata al momento della presentazione del certificato di collaudo dei lavori.

Il collaudo delle opere è fatto a cura della Regione.

Per ogni altra modalità si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19.

Art. 21.

La costituzione dei consorzi, di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è deliberata dal consiglio regionale, sentiti i comuni interessati e secondo le modalità fissate.

Art. 22.

L'erogazione dei contributi agli enti locali per la formazione e l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 4 della legge 16 aprile 1973, n. 171, avviene con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta.

Il provvedimento della giunta deve essere adottato, dopo aver sentito la competente commissione consiliare.

Art. 23.

L'esercizio delle attività delegate, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, avviene, in quanto possibile, a norma dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

Art. 24.

Per lo studio e la predisposizione della normativa tecnica, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è nominata con decreto del presidente della giunta regionale un'apposita commissione.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente comma e per altri studi relativi all'inquinamento lagunare, previste nella misura massima di lire 40 milioni, fanno carico al cap. 783 del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, di cui all'art. 26 della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Per consentire il funzionamento della commissione per la salvaguardia di Venezia e adeguare il personale degli uffici regionali in vista dei nuovi adempimenti previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in posizione di fuori ruolo, rispettivamente:

n. 4 ingegneri di cui uno specializzato in ingegneria sanitaria;
n. 2 architetti di cui uno urbanista;
n. 3 laureati in economia e commercio o legge;
n. 5 geometri;
n. 1 perito industriale;
n. 1 perito chimico;
n. 2 disegnatori;
n. 4 impiegati di concetto;
n. 4 dattilografi.

A detto personale è applicabile, in quanto compatibile, ogni altra disposizione regionale o statale, relativa al trattamento economico e normativo.

Le spese per il personale, di cui al presente articolo, fanno carico ai corrispondenti capitoli del preventivo della spesa del bilancio della Regione, aventi la denominazione « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi (spese obbligatorie) ».

Art. 26.

Viene soppresso il cap. 780 « Interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171) » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

Correlativamente, lo stanziamento del suddetto capitolo, pari a lire 19 miliardi, viene utilizzato mediante l'istituzione dei capitoli seguenti, aventi l'oggetto e gli importi sottoelencati:

Cap. 781. — Interventi per la salvaguardia di Venezia, spese per la formazione del piano comprensoriale (art. 19, lettera *b*), legge 16 aprile 1973, n. 171) . . . . L. 1.450.000.000

Cap. 782. — Interventi per la salvaguardia di Venezia: contributi per l'esecuzione ed il completamento di acquedotti e fognature da parte degli enti locali (art. 19, lettera *c*), legge 16 aprile 1973, n. 171) . . . . . » 11.550.000.000

Cap. 783. — Interventi per la salvaguardia di Venezia: contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque (art. 19, lettera *f*), legge 16 aprile 1973, n. 171) . . . . » 6.000.000.000

Art. 27.

I fondi che progressivamente verranno iscritti nel bilancio regionale nella misura indicata dal secondo comma dell'art. 24 della legge 16 aprile 1973, n. 171, saranno ripartiti tra le destinazioni di cui all'art. 19 lettere *b*), *c*) ed *f*) della medesima legge nel modo seguente:

somme assegnate alla regione Veneto per il 1973 (lire 8 miliardi):

1) lire 550 milioni per le finalità di cui alla lettera *b*);
2) lire 7.450 milioni per le finalità di cui alla lettera *c*);

somme assegnate alla regione Veneto per il 1975 (lire 24 miliardi):

1) lire 18 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c*);
2) lire 6 miliardi per le finalità di cui alla lettera *f*);

somme assegnate alla regione Veneto per il 1976 (lire 24 miliardi):

1) lire 18 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c*);
2) lire 6 miliardi per le finalità di cui alla lettera *f*);

somme assegnate alla regione Veneto per il 1977 (lire 7 miliardi):

1) lire 3 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c*);
2) lire 4 miliardi per le finalità di cui alla lettera *f*).

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1974

TOMELLERI

(7661)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742850)